



2667/2023

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

- Dott. Antonio Valitutti Presidente
- Dott. Mauro Di Marzio Consigliere
- Dott. Marco Marulli Consigliere
- Dott. Giulia Iofrida Consigliere
- Dott. Luigi D'Orazio Consigliere - Rel.

Protezione internazionale

Ud. 22/6/2022 CC

Cron.R.G.N.

26697/2017
19821/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ca. 2667

sul ricorso n. r.g. 19821/2021 proposto da:

rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. Antonio Fiore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Cassazione

- **ricorrente** -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, *rapp. e difeso, ex lege,*
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- **intimato-**
resistente

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1312/2021, depositata in data 17 maggio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/6/2022 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

ccs
2628
all

1 Cons.Est.Luigi D'Orazio R.G. 19821/2021

RILEVATO CHE:

1. La Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da cittadino della Nigeria, proveniente da Benin City (Edo State) avverso l'ordinanza, ex art. 702-ter c.p.c., del Tribunale di Catania, che aveva rigettato la richiesta presentata dal ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, del suo diritto alla protezione umanitaria. In particolare, il giudice d'appello ha reputato non credibile il racconto del richiedente, il quale ha affermato che viveva insieme con la madre del patrigno, il quale lo aveva costretto a vendere droga, minacciandolo di morte e picchiandolo frequentemente; un giorno, durante una consegna di cocaina in altra città, aveva deciso di denunciare il patrigno, rivolgendosi alla polizia; tuttavia era stato arrestato e trattenuto per più di un anno in prigione, da dove era uscito su cauzione pagata dallo zio e dal suocero. Aveva lasciato il paese su suggerimento dell'avvocato, al fine di evitare la pena di morte che altrimenti avrebbe subito al termine del processo. Il suo viaggio si era svolto attraverso la Nigeria e la Libia, da dove era partito per l'Italia. La Corte d'appello ha rilevato che il richiedente non aveva offerto alcun elemento di certezza in ordine all'effettiva imputazione del reato né in ordine alla futura celebrazione del processo. Tra l'altro, la prova poteva essere fornita avendo il ricorrente nel suo paese ancora uno zio paterno, una compagna, e il padre di lei. Con riferimento alla protezione sussidiaria, il giudice d'appello ha rilevato, sulla base di COI recenti, che ai sensi dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251 del 2007, la situazione di conflitto armato ricorreva soltanto negli Stati del nord-est della Nigeria, mentre per gli Stati del sud della Nigeria «la violenza indiscriminata è ad un livello talmente basso che in generale non vi è un rischio per i civili di essere esposti ad episodi di violenza». In particolare, e precisamente nella zona di provenienza del richiedente asilo, Benin City, in Edo State, «in assenza di ulteriori specificazioni e allegazioni in ricorso», non risultava tale violenza indiscriminata. Quanto alle fonti COI indicate non emergeva la compromissione dei diritti umani fondamentali nella zona di provenienza del paese; in ordine alla valutazione comparativa, la Corte evidenziava che il ricorrente prestava attività lavorativa stagionale per una società agricola, con contratto a tempo

PDF Eraser Free

determinato, ma non era sufficiente a ritenere che le sue attuali condizioni di vita fossero stabili e che lo stesso fosse stabilmente integrato in Italia; in Nigeria, peraltro, il richiedente godeva della presenza della prova famiglia, ossia della moglie e dei suoi tre figli, oltre che di uno zio paterno. Quanto al transito attraverso la Libia, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, l'eventuale situazione di vulnerabilità del ricorrente, legata al trauma subito, doveva ritenersi superata; tra l'altro il ricorrente, di nazionalità nigeriana, non potrebbe essere rimpatriato in Libia, in quanto quest'ultimo non è il suo paese d'origine. Le spese del giudizio venivano poste a carico dell'appellante per il principio della soccombenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo.

3. È rimasto intimato il Ministero dell'Interno.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione del c.d. dovere di cooperazione istruttoria. Ovvero dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata-annessa violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007». La Corte d'appello ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, senza approfondire aspetti fondamentali della vicenda personale, violando il dovere di cooperazione istruttoria e di onere di motivazione. Il fatto che il racconto del richiedente la protezione non sia convincente non comporta l'automatico rigetto della domanda.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Invero, non sussiste il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto il ricorrente non deduce l'omesso fatto specifico e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito.

PDF Eraser Free

1.3. Inoltre, il ricorrente chiede, nella sostanza, una nuova valutazione dei fatti, già compiuta in modo congruo ed analitico da parte del giudice d'appello, non consentita in questa sede.

1.4. La Corte d'appello, infatti, ha evidenziato la mancanza di credibilità del racconto del richiedente asilo, il quale ha affermato che era stato costretto dal patrigno a consegnare cocaina ma che, poi, si era recato alla polizia con la droga per denunciarlo; era stato dunque arrestato e trattenuto per più di un anno in prigione, uscendone solo su cauzione pagata dallo zio e dal suocero, mettendosi poi in fuga, passando attraverso il Nigeria e la Libia, per giungere poi in Italia.

Il racconto è risultato per il giudice di merito poco credibile, in quanto il richiedente, in possesso di un ingente quantitativo di droga, si sarebbe consegnato spontaneamente alla polizia, consapevole delle conseguenze legali a cui poteva andare incontro.

La valutazione della Corte d'appello risulta argomentata e congrua, né il richiedente asilo indica fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice del gravame.

2. Per questa Corte, dunque, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., sez. 1, 5 febbraio 2019, n. 3340).

La valutazione di credibilità della narrazione del richiedente asilo, pur dovendo essere valutata attraverso una integrazione da parte del giudice (Cass.,

PDF Eraser Free

sez. L, 1 marzo 2022, n. 6737, paragrafo 6.1; Cass., sez. 3, 2 dicembre 2021, n. 38095), deve comunque avere i canoni minimi della verosimiglianza.

2.1. Si è di recente affermato che se il racconto del richiedente asilo è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio (Cass., sez. 6-1, 4 aprile 2022, n. 10802). Pertanto, quanto alle censure attinenti al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, va rilevato, quanto alle ipotesi di cui alle lettere a) e b), in conformità con gli orientamenti di questa Corte di legittimità (Cass., n. 16925 del 27 giugno 2018), che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, del d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine, sicché nessun difetto di istruttoria o radicale vizio di motivazione e al riguardo prospettabile (Cass., sez. L, 14 aprile 2022, n. 12265).

3. Con il secondo motivo di impugnazione ricorrente lamenta la «violazione ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto-omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti-violazione art. 14, lettere b) e c) del d.lgs. n. 251 del 2007-vizio di motivazione della sentenza impugnata». In particolare, per il ricorrente nello stesso sito "viaggiare sicuri", utilizzato dal giudice di prime cure, emerge che per i trafficanti di droga è prevista la pena di morte. Il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare ogni valutazione sul punto. Inoltre, la Corte d'appello non ha approfondito l'esame delle condizioni detentive in Nigeria, con sovraffollamento, mancanza di cibo, trattamenti sanitari inadeguati, infrastrutture carenti. Aggiunge il ricorrente che «con riferimento alle argomentazioni sopra esposte, la Corte ha pensato bene di non prendere in considerazione omettendo ogni qualsiasi esame e, quindi, ogni motivazione». Inoltre, la Corte d'appello, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007, ha basato il suo convincimento su una nozione individualizzata del concetto di conflitto armato. Nella specie, l'esistenza di un danno grave sarebbe data dalla condanna a morte, dalla tortura o altra forma di

PDF Eraser Free

pieno trattamento inumano o degradante che il richiedente rischi di subire nelle carceri nigeriane e, infine, dal serio rischio per l'incolumità fisica cui sono esposti civili nell'attuale situazione socio-politica della Nigeria. Il giudice d'appello non avrebbe valutato la notevole carenza di protezione offerta dalle istituzioni del paese di origine.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. In realtà, anche in questo caso il richiedente asilo chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di merito, non consentita in questa sede.

Tra l'altro, il giudice d'appello ha ben evidenziato, non solo che nei confronti del richiedente asilo non era stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, ma che lo stesso richiedente, pur avendo ancora in patria la compagna, i figli ed il suocero, non era stato in grado di documentare neppure la pendenza del giudizio penale invocato («oltre al fatto che la storia narrata è stata ritenuta non credibile, nessuno specifico elemento ha dedotto l'appellante neppure in questo grado di giudizio volto a dimostrare che nel proprio paese è stato sottoposto ad un processo ingiusto, in cui i suoi diritti di difesa sono stati limitati o impediti, circostanza che ben avrebbe potuto provare posto che ancora nel suo paese ha uno zio paterno, una compagna e il padre di lei, anzi non è in grado neppure di indicare quale sarebbe l'imputazione suoi confronti»).

L'omesso esame di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve, peraltro, riguardare fatti decisivi della controversia e non semplici «argomentazioni» così come definite dal ricorrente a pagina 9 del ricorso («con riferimento alle argomentazioni sopra esposte»).

3.3. Quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lettera c) , del d.lgs. n. 251 del 2007, si evidenzia che la Corte d'appello ha utilizzato informazioni COI attuali (EASO Nigeria 2018), mentre il ricorrente non ha indicato fonti COI più recenti e di diverso tenore. Da tali fonti emerge che la violenza indiscriminata non è presente negli stati del Sud della Nigeria, come quello di provenienza del richiedente asilo.

Trova, quindi, applicazione la giurisprudenza di questa Corte per cui la protezione sussidiaria può essere concessa solo nei casi di violenza

PDF Eraser Free

indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato; sicché colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza. Le disposizioni della direttiva riguardante la protezione sussidiaria, con l'attenuazione dell'onere della prova in caso di violenza indiscriminata, si applicano anche alle istanze relative a fatti che si sono verificati prima del recepimento della direttiva sul piano interno (Corte di Giustizia UE , 17 febbraio 2009, n. 465, Elgafaji).

Si è precisato, sul punto, che l'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte di Giustizia, 30 gennaio 2014, n. 285 , Diakité). Nel paragrafo 30 si chiarisce che «l'esistenza di un conflitto armato potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solo nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione, in quanto il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione correrebbe, per la sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia».

3.4. Questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello

PDF Eraser Free

"status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503).

Da ultimo si è chiarito che, in tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass., sez. 1, 2 marzo 2021, n. 5675).

4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria». La Corte si sarebbe limitata ad affermare che in Nigeria l'istante godeva della presenza della propria famiglia, ossia della moglie e dei suoi figli, oltre che di

PDF Eraser Free

uno zio paterno, ma non può trovare alcuna giustificazione logica il criterio di comparazione condotto, sia sotto il profilo personale, sia sotto il profilo generale, valutate le condizioni sociali e di sicurezza, di rispetto diritti umani, esistenti in Nigeria. In Nigeria persistono violazioni sistematiche dei diritti fondamentali, con la previsione anche la pena di morte.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Per questa Corte, a sezioni unite, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459).

4.3. Inoltre, si è successivamente precisato, sempre con pronuncia sezioni unite, che, in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass., sez.un., 9 settembre 2021, n. 24413).

PDF Eraser Free

5. Nella specie, il ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già congruamente compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte d'appello, infatti, ha valutato i documenti depositati dal richiedente asilo, anche con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa, a tempo determinato, per una società agricola, ritenendoli inidonei a dimostrare l'effettiva integrazione sul territorio italiano. Inoltre, nell'effettuare il giudizio di bilanciamento, il giudice di merito ha rimarcato che il ricorrente «gode[va] della presenza della propria famiglia, ossia della moglie e dei suoi 3 figli, oltre che di uno zio paterno» in Nigeria.

Ha anche evidenziato che dalle fonti COI «non emerge[va] la compromissione dei diritti umani fondamentali nella zona di provenienza del paese».

In tal modo, dunque, la Corte d'appello non si è sottratta al giudizio di bilanciamento. Tale giudizio è stato sfavorevole alle istanze del richiedente asilo, e la Corte di appello ha reso una motivazione completa ed esaustiva sul punto, non sindacabile in sede di legittimità prospettando una diversa valutazione dei fatti.

5.1. Inoltre, quanto al periodo di tempo trascorso in Libia, neppure indicato nella sua durata, si rileva che, in realtà, per questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e «ove occorra» nel Paese in cui è transitato, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine - nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18- (Cass., sez. 1, 3 luglio 2020, n. 13758).

PDF Eraser Free

Nella specie, non può rilevare il passaggio in Libia per un periodo imprecisato, senza che il ricorrente chiarisse neppure le modalità di permanenza in detto Stato.

6. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità per erronea applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002». La Corte d'appello avrebbe erroneamente disposto anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, in quanto l'impugnazione è stata interamente rigettata. In realtà, l'impugnazione stata proposta, oltre che per motivi manifestamente fondati legate alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche soprattutto in ragione dell'errata considerazione dei fattori di vulnerabilità. Si ritiene altresì illegittima la condanna alle spese di giudizio.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Una volta che la Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendolo manifestamente infondato, ne discendeva, per il principio della soccombenza, la condanna alle spese del giudizio d'appello, oltre alla previsione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.

7. Non si pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2022

Il Presidente

Antonio Valitutti



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria

il 30 GEN 2023
IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Dot.ssa Daniela Lucia Curci